

Ministero delle Finanze – Circolare n. 97 del 4 aprile 1997

Oggetto: **D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.**

1. Premessa

Com'è noto, l'articolo 3, comma 147, lettere e) ed f) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha demandato al Governo l'emanazione di disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti contabili secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) equiparazione dell'emissione dello scontrino fiscale a quella della ricevuta fiscale e viceversa, anche ai fini della deducibilità della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente;
- b) soppressione dell'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini dei controlli;
- c) soppressione dell'obbligo dell'emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa fattura.

In attuazione di tale delega è stato emanato il D.P.R. n. 696 del 21 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 6 febbraio 1997, recante norme regolamentari per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi. Detto regolamento produce effetti a decorrere dal 15 giorno successivo a quello della pubblicazione medesima e, cioè, a partire dal 21 febbraio 1997.

2. Ambito di applicazione dell'obbligo della certificazione fiscale.

L'articolo 1 del regolamento in rassegna ricalca la formulazione del primo comma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha introdotto l'obbligo generalizzato di certificazione fiscale dei corrispettivi, per le operazioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente. Peraltro, a differenza di detta disposizione e dei relativi decreti ministeriali di attuazione che assoggettavano tendenzialmente le prestazioni di servizi all'obbligo di emissione della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976 n. 249, e le cessioni di beni allo scontrino fiscale prescritto della legge 26 gennaio 1983, n. 18, salvo una limitata facoltà di transitare, previa opzione, dall'uno all'altro regime, il citato D.P.R. n. 696 liberalizza totalmente la scelta del documento fiscale di certificazione dei corrispettivi.

Tale scelta non è subordinata, come avveniva nella pregressa disciplina, all'espletamento di specifiche formalità quali l'esercizio di apposita opzione o la comunicazione agli Uffici finanziari, e non è soggetta a limitazioni afferenti il numero ed il tipo delle operazioni svolte e le modalità di esercizio dell'attività medesima.

(...)

3. Operazioni escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale.

L'articolo 2 del provvedimento in esame elenca le operazioni non soggette all'obbligo del rilascio del documento fiscale.

Nell'individuazione delle categorie di operazioni esonerate il legislatore delegato si è mosso in una triplice direzione:

- a) conferma integrale di alcune tipologie già previste dall'art. 12 della legge n. 413 del 1991 più volte richiamata e dal decreto ministeriale 21 dicembre 1992;
- b) rivisitazione di ipotesi già previste in passato, per le quali si è ritenuto di apportare modifiche o chiarimenti;

c) introduzione di nuovi casi di esclusione dall'obbligo in parola, individuati nel rispetto e nei limiti della delega legislativa, sulla base di due concorrenti requisiti:

- marginalità economica dell'attività svolta;
- scarsa o nulla rilevanza dell'attività medesima agli effetti dei controlli.

3.1. Operazioni per le quali è stata confermata l'esclusione dall'obbligo.

Relativamente al punto sub a), le operazioni per le quali è stato confermato l'esonero sono le seguenti:

(...)

- cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni.

A tale riguardo si confermano le istruzioni già fornite con la circolare ministeriale n. 11 del 28 gennaio 1993, la quale ha chiarito che la forma di commercio al dettaglio, denominata vendita per corrispondenza, si caratterizza per il fatto che la determinazione del cliente all'acquisto si realizza sul catalogo, mentre la consegna dei beni viene poi effettuata tramite servizio postale o con mezzi di trasporto cui provvede la ditta venditrice.

Si ritiene, altresì, che sono da comprendere nell'ambito della fattispecie in rassegna anche le vendite a domicilio, sempre che la consegna dei beni, oggetto degli ordini, non sia contestuale alla raccolta degli ordini stessi;

(...)